S.I.P.S.E.

SISTEMA DELLE ISTITUZIONI DEI POPOLI PER LA SOVRANITÀ ECONOMICA

REGOLAMENTO N. 05/ZEC

PROTOCOLLO GENERALE DI UTILIZZO DELLO ZECCHINO VENETO NEL MERCATO SOVRANO DEI POPOLI (MSP) E NEL SISTEMA MULTILATERALE DI REGOLAMENTO E COMPENSAZIONE (SMRC)

Codice documento: SIPSE/ZEC/REG-05/2026
Data: 15 novembre 2026
Versione: 1.0
Stato: Proposta normativa per approvazione e attuazione
Ambito: Sistema Monetario Multilaterale SIPSE – ZEC – MSP – SMRC – SIPSE Pay

---

PREAMBOLO

Il Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica (SIPSE),

considerata la necessità di realizzare un sistema di integrazione economica multilaterale tra i popoli, le istituzioni, gli operatori economici e gli organismi aderenti;

considerata la funzione dello Zecchino Veneto (ZEC) quale unità comune di conto e riferimento economico del Sistema Monetario Multilaterale SIPSE;

considerata la necessità di permettere agli aderenti di esprimere prezzi, contabilizzare transazioni, stipulare contratti, registrare obbligazioni economiche e determinare posizioni creditorie e debitorie in una medesima unità di riferimento;

considerata l'esigenza di consentire la compensazione multilaterale delle obbligazioni economiche, riducendo, ove possibile, il numero dei trasferimenti necessari per regolare le operazioni tra i partecipanti;

considerata la necessità di assicurare la separazione tra:

- unità comune di conto;
- registrazione contabile;
- obbligazione contrattuale;
- compensazione multilaterale;
- regolamento finale;

- trasferimento effettivo di fondi o strumenti;

ritenuto opportuno predisporre una disciplina uniforme per il funzionamento del Mercato Sovrano dei Popoli (MSP) e dello SMRC;

adotta il presente Regolamento n. 05/ZEC.

TITOLO I – PRINCIPI E FINALITÀ

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dello ZEC nell'ambito:
   a. del Mercato Sovrano dei Popoli;
   b. dei rapporti economici tra popoli aderenti;
   c. dei rapporti tra istituzioni e organismi del SIPSE;
   d. degli scambi commerciali e istituzionali;
   e. dei contratti multilaterali;
   f. della fatturazione e contabilizzazione;
   g. della compensazione dei crediti e dei debiti;
   h. del regolamento delle posizioni nette;
   i. dell'integrazione con SIPSE Pay;
   j. della rendicontazione economica multilaterale.
2. Il presente Regolamento stabilisce le procedure per la registrazione e il trattamento delle operazioni economiche espresse in ZEC.
3. Il Regolamento non attribuisce allo ZEC, per effetto della sola adozione interna, la qualifica di moneta avente corso legale, né autorizza l'esercizio di attività finanziarie o di pagamento riservate.

Articolo 2 – Finalità

Il Sistema persegue le seguenti finalità:

1. realizzare un'unità comune di riferimento economico;
2. favorire la comparabilità dei prezzi tra i partecipanti;
3. agevolare gli scambi multilaterali;
4. ridurre le complessità di conversione contabile;
5. consentire la registrazione uniforme dei crediti e dei debiti;
6. favorire la compensazione delle obbligazioni reciproche;
7. migliorare la trasparenza delle transazioni;
8. rendere verificabili i flussi economici;
9. promuovere l'interoperabilità tra i sistemi degli aderenti;
10. fornire strumenti di rendicontazione economica e statistica.

Articolo 3 – Principi fondamentali

Il funzionamento del Sistema è fondato sui seguenti principi:

a. Unità di conto comune: le operazioni possono essere espresse in ZEC indipendentemente dalla valuta o dallo strumento utilizzato per il regolamento.

b. Neutralità contabile: la registrazione di un valore in ZEC non modifica automaticamente la natura giuridica del credito o del debito originario.

c. Volontarietà contrattuale: l'utilizzo dello ZEC nei rapporti economici avviene sulla base di accordi validamente conclusi.

d. Trasparenza: ogni transazione deve essere identificabile e verificabile.

e. Tracciabilità: ogni operazione deve mantenere un collegamento con il contratto o documento che l'ha originata.

f. Equilibrio multilaterale: il sistema deve permettere la determinazione delle posizioni creditorie e debitorie tra partecipanti.

g. Separazione funzionale: contabilizzazione, compensazione e regolamento sono fasi distinte.

h. Tutela degli aderenti: ogni partecipante deve conoscere le condizioni economiche, i rischi e le responsabilità connessi alle operazioni.

TITOLO II – ZEC COME UNITÀ COMUNE DI CONTO

Articolo 4 – Unità di conto

1. Lo ZEC è adottato dal SIPSE quale unità comune di conto e riferimento economico per le operazioni ammesse nel MSP e nello SMRC.
2. L'unità di conto permette di esprimere in modo uniforme:
    - prezzi;
    - valori contrattuali;
    - crediti;
    - debiti;
    - contributi;
    - corrispettivi;
    - commissioni;
    - posizioni multilaterali;
    - rendicontazioni economiche.
3. L'utilizzo dello ZEC non comporta necessariamente che il pagamento debba essere effettuato mediante uno strumento denominato in ZEC.
4. Le parti possono concordare che il regolamento avvenga in euro, in altra valuta, mediante strumenti ammessi o attraverso altre modalità contrattualmente previste.

Articolo 5 – Rapporto convenzionale di riferimento

1. Ai fini della contabilizzazione interna del Sistema, il rapporto di riferimento proposto è:

   1 ZEC = 1 EUR

2. Tale rapporto costituisce un parametro convenzionale di riferimento economico e contabile.
3. Il rapporto non costituisce automaticamente:
   - garanzia di convertibilità;
   - obbligo incondizionato di rimborso;
   - promessa di cambio da parte di una banca;
   - garanzia pubblica;
   - riconoscimento dello ZEC quale valuta avente corso legale.
4. L'eventuale conversione effettiva deve essere regolata da un accordo specifico e da un soggetto legittimato a prestare il relativo servizio.
5. Qualora il rapporto convenzionale venga modificato, la variazione deve essere deliberata, documentata e comunicata agli aderenti.

Articolo 6 – Precisione e frazionabilità

1. L'unità ZEC è contabilizzata con due cifre decimali.
2. L'unità di frazionamento convenzionale è:

   1 ZEC = 100 centesimi di ZEC

3. I sistemi informatici devono utilizzare regole uniformi di arrotondamento.
4. Le operazioni devono conservare il valore originario e il valore arrotondato, ove differiscano.
5. Le specifiche tecniche di rappresentazione e calcolo sono definite nel Manuale tecnico ZEC.

Articolo 7 – Codice interno

1. Il SIPSE può utilizzare un identificativo interno per distinguere lo ZEC nei propri registri e sistemi.
2. L'eventuale codice interno non equivale all'assegnazione di un codice ufficiale ISO 4217.
3. L'utilizzo di codici alfanumerici, simboli o identificativi interni non deve indurre gli utenti a ritenere acquisita una classificazione internazionale non ancora formalmente attribuita.

TITOLO III – MERCATO SOVRANO DEI POPOLI

Articolo 8 – Funzione del MSP

1. Il Mercato Sovrano dei Popoli costituisce l'ambiente organizzato per la registrazione e la gestione degli scambi economici tra i partecipanti al SIPSE.
2. Il MSP può ospitare:
   a. offerte di beni;

b. offerte di servizi;
c. richieste di acquisto;
d. contratti di fornitura;
e. accordi commerciali;
f. accordi di cooperazione;
g. programmi di approvvigionamento;
h. progetti multilaterali;
i. accordi di investimento, nei limiti della disciplina applicabile;
j. programmi di sviluppo economico.

3. Lo ZEC può essere utilizzato come unità di esposizione dei prezzi e dei valori contrattuali.
4. Il MSP non assume automaticamente la funzione di mercato regolamentato, sede di negoziazione finanziaria o prestatore di servizi di investimento.

Articolo 9 – Partecipanti al MSP

Possono essere ammessi, secondo le condizioni stabilite dal SIPSE:

1. popoli e istituzioni aderenti;
2. enti e organismi di cooperazione;
3. imprese e operatori economici;
4. cooperative e associazioni;
5. organizzazioni della società civile;
6. produttori e fornitori;
7. soggetti acquirenti;
8. organismi di ricerca e sviluppo;
9. altri soggetti ammessi secondo il regolamento di partecipazione.

L'ammissione al MSP non comporta automaticamente l'accesso ai servizi finanziari o di pagamento.

Articolo 10 – Scheda di offerta economica

Ogni offerta registrata nel MSP deve contenere:

1. identificativo dell'offerente;
2. descrizione del bene o servizio;
3. quantità disponibile;
4. unità di misura;
5. prezzo unitario;
6. prezzo complessivo;
7. valore espresso in ZEC;
8. eventuale controvalore indicativo in euro;
9. condizioni di consegna;
10. condizioni di pagamento;
11. termini di validità;
12. eventuali imposte e oneri;
13. documentazione tecnica e commerciale;
14. modalità di contestazione.

Articolo 11 – Prezzi e preventivi

1. Gli operatori possono pubblicare prezzi in ZEC.
2. È consentita la pubblicazione di prezzi con indicazione contestuale di una valuta nazionale o di altra unità di riferimento.
3. La scheda deve chiarire quale valore costituisce il corrispettivo contrattuale effettivamente dovuto.
4. Eventuali differenze dovute a conversioni, commissioni o variazioni di cambio devono essere indicate prima della conclusione del contratto.
5. I prezzi pubblicati non costituiscono un impegno di conversione alla pari.

Articolo 12 – Contratti in ZEC

1. Le parti possono concordare che il valore di un contratto sia espresso in ZEC.
2. Il contratto deve precisare:
   a. identità delle parti;
   b. oggetto;
   c. valore;
   d. modalità di pagamento;
   e. valuta o strumento di regolamento;
   f. termini di esecuzione;
   g. disciplina delle variazioni di valore;
   h. condizioni di inadempimento;
   i. procedura di contestazione;
   j. legge applicabile e modalità di risoluzione delle controversie.
3. L'indicazione del valore in ZEC deve essere accompagnata dalla specificazione del suo significato contrattuale.
4. In assenza di una diversa previsione, la registrazione del contratto nel MSP non sostituisce la conclusione del contratto tra le parti.

TITOLO IV – FATTURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

Articolo 13 – Fatturazione

1. Le parti possono utilizzare lo ZEC per la rappresentazione economica interna delle transazioni.
2. La fatturazione fiscale deve rispettare le norme applicabili nel territorio e nell'ordinamento di riferimento.
3. La piattaforma MSP può generare documenti di riepilogo o pro-forma in ZEC.
4. Tali documenti non sostituiscono automaticamente le fatture fiscalmente valide.
5. Il documento deve indicare:
   - valore in ZEC;
   - eventuale valuta di regolamento;
   - criterio di conversione;
   - data di riferimento;
   - imposte applicabili;
   - commissioni;

- importo effettivamente dovuto.

Articolo 14 – Registro delle transazioni

1. Ogni transazione deve essere registrata in un registro cronologico.
2. La registrazione deve contenere:
   a. codice transazione;
   b. data e ora;
   c. identificativo delle parti;
   d. oggetto;
   e. importo;
   f. unità di conto;
   g. valuta o strumento di regolamento;
   h. stato della transazione;
   i. documento originario;
   j. eventuale collegamento allo SMRC.
3. Le registrazioni devono essere conservate secondo i termini applicabili.
4. Ogni modifica deve essere tracciata e motivata.

Articolo 15 – Stati della transazione

La transazione può assumere i seguenti stati:

1. proposta;
2. negoziazione;
3. accettata;
4. contrattualizzata;
5. in esecuzione;
6. fatturata;
7. registrata;
8. trasmessa allo SMRC;
9. compensata;
10. in regolamento;
11. regolata;
12. contestata;
13. annullata;
14. archiviata.

Lo stato di transazione deve essere distinto dallo stato del pagamento.

TITOLO V – SISTEMA MULTILATERALE DI REGOLAMENTO E COMPENSAZIONE

Articolo 16 – Istituzione funzionale dello SMRC

1. Lo SMRC è il sistema organizzativo e tecnico destinato alla registrazione, alla riconciliazione e alla determinazione delle posizioni creditorie e debitorie derivanti dalle operazioni ammesse.
2. Il sistema può operare su base bilaterale o multilaterale.
3. Lo SMRC riceve le informazioni sulle transazioni dal MSP, dai conti ZEC e dalle piattaforme aderenti.
4. La compensazione è effettuata secondo le regole del presente Regolamento e degli accordi di adesione.
5. Il sistema non assume automaticamente la natura di sistema di pagamento regolamentato o di controparte centrale.

Articolo 17 – Principio della compensazione multilaterale

1. La compensazione multilaterale permette di determinare le posizioni nette dei partecipanti sulla base delle obbligazioni ammesse.
2. Ogni partecipante può risultare:
    - creditore netto;
    - debitore netto;
    - in posizione bilanciata.
3. La compensazione non cancella la documentazione delle singole operazioni.
4. La determinazione di una posizione netta non costituisce, da sola, pagamento o trasferimento di fondi.
5. Gli effetti giuridici della compensazione devono risultare dagli accordi applicabili e dalla disciplina pertinente.

Articolo 18 – Ciclo di compensazione

Il ciclo ordinario si articola nelle seguenti fasi:

Fase 1 – Raccolta

Acquisizione delle transazioni ammesse provenienti dal MSP e dai sistemi aderenti.

Fase 2 – Verifica

Controllo dell'identità dei partecipanti, della validità documentale e della coerenza degli importi.

Fase 3 – Registrazione

Attribuzione di un identificativo e inserimento nel registro dello SMRC.

Fase 4 – Determinazione delle posizioni

Calcolo dei crediti e debiti per ogni partecipante.

Fase 5 – Compensazione

Applicazione delle regole di compensazione previste dagli accordi.

Fase 6 – Rendicontazione

Emissione del prospetto delle posizioni nette.

Fase 7 – Regolamento

Esecuzione del pagamento o trasferimento secondo le modalità concordate.

Fase 8 – Chiusura

Registrazione dell'esito finale e riconciliazione.

Articolo 19 – Formula di determinazione delle posizioni nette

Per ciascun partecipante (i), la posizione netta è determinata come segue:

[
PN_i = C_i - D_i
]

dove:

- (PN_i) = posizione netta del partecipante;
- (C_i) = crediti ammessi alla compensazione;
- (D_i) = debiti ammessi alla compensazione.

La posizione risultante è interpretata come segue:

- (PN_i > 0): creditore netto;
- (PN_i < 0): debitore netto;
- (PN_i = 0): posizione bilanciata.

La formula costituisce un modello contabile generale. La sua applicazione giuridica richiede che le obbligazioni siano ammesse alla compensazione secondo gli accordi e le norme applicabili.

Articolo 20 – Esempio di compensazione multilaterale

Si consideri un ciclo contabile tra tre partecipanti:

Partecipante	Crediti	Debiti	Posizione netta
Popolo A	1.000 ZEC	700 ZEC	+300 ZEC
Popolo B	800 ZEC	1.000 ZEC	-200 ZEC
Popolo C	900 ZEC	1.000 ZEC	-100 ZEC
Totale	**2.700 ZEC**	**2.700 ZEC**	**0 ZEC**

In questo esempio:

1. il Popolo A risulta creditore netto per 300 ZEC;
2. il Popolo B risulta debitore netto per 200 ZEC;
3. il Popolo C risulta debitore netto per 100 ZEC;

4. la somma delle posizioni nette è pari a zero.

L'esempio rappresenta una determinazione contabile delle posizioni. Il pagamento effettivo dei 300 ZEC richiede un successivo regolamento secondo gli strumenti e le modalità contrattualmente previsti.

Articolo 21 – Cicli di compensazione

1. Lo SMRC può organizzare cicli:
    - giornalieri;
    - settimanali;
    - mensili;
    - periodici;
    - straordinari.
2. La frequenza deve essere definita negli accordi di partecipazione.
3. Ogni ciclo deve avere:
    - data di apertura;
    - termine di acquisizione delle operazioni;
    - data di calcolo;
    - termine per le contestazioni;
    - data di chiusura;
    - data prevista per il regolamento.
4. Le operazioni successive al termine di acquisizione sono inserite nel ciclo successivo, salvo diversa procedura.

Articolo 22 – Ammissione delle operazioni alla compensazione

Sono ammesse alla compensazione le operazioni che:

1. siano identificabili;
2. siano documentate;
3. siano contabilizzabili;
4. siano riferibili a partecipanti ammessi;
5. siano espresse in un'unità di conto riconosciuta dal ciclo;
6. siano liquide ed esigibili, quando richiesto;
7. non siano sospese o contestate, salvo specifica procedura;
8. soddisfino i requisiti stabiliti dagli accordi.

Le operazioni che non soddisfano tali condizioni sono mantenute fuori dal ciclo fino alla regolarizzazione.

Articolo 23 – Contestazioni e rettifiche

1. I partecipanti possono contestare le registrazioni entro il termine previsto per ciascun ciclo.
2. La contestazione deve indicare l'operazione e la ragione del dissenso.
3. Le operazioni contestate possono essere escluse temporaneamente dal calcolo.
4. Le rettifiche devono essere documentate e collegate alla registrazione originaria.
5. La chiusura del ciclo deve indicare le partite escluse e le relative motivazioni.

TITOLO VI – REGOLAMENTO FINALE

Articolo 24 – Distinzione tra compensazione e regolamento

1. La compensazione determina le posizioni nette.
2. Il regolamento estingue le obbligazioni secondo le modalità concordate e consentite.
3. Le due fasi devono essere documentate separatamente.
4. Nessuna registrazione di compensazione può essere presentata come prova automatica di pagamento.
5. La prova del regolamento deve identificare il mezzo utilizzato, la data, il beneficiario e l'esito.

Articolo 25 – Modalità di regolamento

Le parti possono concordare, nei limiti della disciplina applicabile:

1. trasferimento in euro;
2. trasferimento di strumenti ZEC effettivamente emessi e trasferibili;
3. trasferimento mediante strumenti di pagamento di soggetti autorizzati;
4. regolamento attraverso accordi bilaterali;
5. regolamento mediante altri strumenti contrattualmente ammessi.

L'accettazione di una modalità di regolamento deve risultare da un accordo valido e non può essere presunta dalla sola iscrizione al MSP.

Articolo 26 – Conti di regolamento

1. I conti utilizzati per il regolamento devono essere identificati.
2. Devono essere individuati i soggetti responsabili della gestione e dell'esecuzione delle operazioni.
3. I conti devono essere distinti dai registri puramente contabili.
4. La custodia di fondi o strumenti è affidata a soggetti legittimati e secondo accordi specifici.
5. Le disponibilità destinate al regolamento devono essere riconciliate con le relative posizioni.

Articolo 27 – Mancato regolamento

1. In caso di mancato regolamento, la posizione deve essere registrata come non regolata.
2. Il partecipante interessato deve essere informato secondo le condizioni applicabili.
3. Il sistema può prevedere:
    - termine di adempimento;
    - procedura di sollecito;
    - sospensione di nuove operazioni;
    - piano di rientro;
    - risoluzione contrattuale;
    - procedura di contestazione.

4. Il mancato pagamento non può essere trasformato automaticamente in una perdita o in un credito verso il SIPSE.
5. La gestione dell'inadempimento segue il contratto e la legge applicabile.

TITOLO VII – INTEGRAZIONE CON SIPSE PAY

Articolo 28 – Collegamento MSP–SMRC–SIPSE Pay

1. SIPSE Pay costituisce l'interfaccia tecnologica per la trasmissione e la gestione delle disposizioni di pagamento connesse alle operazioni del MSP e dello SMRC.
2. Il collegamento si articola in:
   a. identificazione dell'operazione;
   b. verifica della posizione;
   c. disposizione di pagamento;
   d. trasmissione al prestatore o sistema competente;
   e. acquisizione dell'esito;
   f. aggiornamento del registro;
   g. riconciliazione finale.
3. SIPSE Pay deve distinguere le operazioni predisposte, autorizzate, trasmesse, eseguite e regolate.
4. L'effettiva esecuzione dei servizi di pagamento è riservata ai soggetti abilitati secondo la disciplina applicabile.

Articolo 29 – Ricevuta multilaterale

Al termine del ciclo lo SMRC produce una ricevuta contenente:

1. identificativo del ciclo;
2. partecipanti;
3. totale dei crediti ammessi;
4. totale dei debiti ammessi;
5. posizioni nette;
6. operazioni escluse;
7. contestazioni;
8. modalità di regolamento;
9. stato dei pagamenti;
10. data di chiusura.

Articolo 30 – Riconciliazione

1. La riconciliazione confronta:
   - registrazioni MSP;
   - posizioni SMRC;
   - disposizioni SIPSE Pay;

    - esiti dei soggetti incaricati del regolamento;
    - saldi dei conti interessati.
2. Le differenze devono essere registrate e sottoposte a verifica.
3. Nessuna differenza può essere eliminata mediante rettifica priva di motivazione e documentazione.

TITOLO VIII – RISCHI, GARANZIE E CONTROLLI

Articolo 31 – Rischio di regolamento

1. Il Sistema deve identificare i rischi derivanti dal mancato pagamento o dal ritardo nell'esecuzione.
2. Le misure di mitigazione possono comprendere:
    - limiti di esposizione;
    - garanzie contrattuali;
    - prefinanziamento;
    - regolamento contestuale;
    - limiti di credito;
    - sospensione delle nuove operazioni;
    - procedure di gestione dell'inadempimento.
3. Le garanzie devono essere effettive, verificabili e giuridicamente opponibili secondo la legge applicabile.
4. Una registrazione contabile non costituisce garanzia patrimoniale.

Articolo 32 – Rischio di liquidità

1. Ogni partecipante deve valutare la propria capacità di adempiere alle posizioni debitorie nette.
2. Lo SMRC può monitorare:
    - posizioni nette;
    - scadenze;
    - importi non regolati;
    - concentrazione delle esposizioni;
    - ritardi ricorrenti.
3. Il sistema può stabilire soglie interne di allerta.
4. Le soglie non costituiscono garanzia di solvibilità dei partecipanti.

Articolo 33 – Rischio di controparte

1. I partecipanti devono essere informati sui rischi derivanti dall'inadempimento delle controparti.
2. Il SIPSE può prevedere procedure di verifica e monitoraggio.
3. La partecipazione al Sistema non equivale a una garanzia generale del SIPSE sulle obbligazioni dei partecipanti.

Articolo 34 – Audit

1. Il funzionamento dello MSP e dello SMRC è sottoposto a controlli periodici.
2. L'audit deve verificare:
    - completezza delle transazioni;
    - correttezza dei calcoli;
    - coerenza delle posizioni nette;
    - integrità delle registrazioni;
    - corrispondenza tra compensazione e regolamento;
    - gestione delle contestazioni;
    - sicurezza dei sistemi;
    - rispetto delle condizioni di adesione.
3. Gli esiti devono essere documentati.
4. Le anomalie rilevanti devono essere comunicate agli organi competenti.

TITOLO IX – ADESIONE E GOVERNANCE

Articolo 35 – Adesione al protocollo

1. L'adesione avviene mediante sottoscrizione di un accordo.
2. L'accordo deve indicare:
    - identità del partecipante;
    - rappresentante autorizzato;
    - servizi richiesti;
    - tipologie di transazioni ammesse;
    - unità di conto;
    - modalità di regolamento;
    - limiti operativi;
    - disciplina delle controversie;
    - responsabilità;
    - condizioni di recesso.
3. L'adesione non comporta automaticamente il riconoscimento di uno status statale o monetario del partecipante.
4. Ogni partecipante conserva le proprie responsabilità e gli obblighi previsti dalla legge applicabile.

Articolo 36 – Organo di coordinamento MSP–SMRC

1. È istituito, nell'ambito organizzativo del SIPSE, il Comitato di coordinamento MSP–SMRC.
2. Il Comitato svolge funzioni di:
   a. coordinamento operativo;
   b. monitoraggio dei cicli;
   c. approvazione delle procedure tecniche interne;
   d. verifica della qualità dei dati;
   e. proposta di aggiornamento dei protocolli;

f. coordinamento delle attività di audit;
g. gestione delle criticità sistemiche.

3. Il Comitato non sostituisce gli organi di amministrazione, gli intermediari autorizzati o le autorità competenti.

Articolo 37 – Trasparenza e pubblicazione

Il SIPSE pubblica, nei limiti della riservatezza e della normativa applicabile:

1. regolamenti vigenti;
2. condizioni di adesione;
3. specifiche tecniche;
4. modalità di calcolo delle posizioni;
5. calendari dei cicli;
6. criteri di ammissione delle operazioni;
7. commissioni;
8. rendicontazioni aggregate;
9. rapporti periodici di audit;
10. comunicazioni sulle modifiche regolamentari.

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38 – Coordinamento normativo

Il presente Regolamento si coordina con:

1. Deliberazione istitutiva del Sistema Monetario Multilaterale SIPSE;
2. Convenzione di integrazione BNVSM–SIPSE;
3. Regolamento n. 03/ZEC – Emissione, copertura, riserve e rimborso;
4. Regolamento n. 04/ZEC – Conti, wallet e SIPSE Pay;
5. regolamenti del MSP;
6. regolamenti dello SMRC;
7. disciplina tecnica dei codici interni P-ISO;
8. condizioni contrattuali dei partecipanti.

In caso di contrasto con norme imperative applicabili, prevalgono queste ultime.

Articolo 39 – Attuazione progressiva

1. L'attuazione avviene per fasi:
    - fase documentale;
    - fase tecnica;
    - fase di sperimentazione;
    - fase di adesione;
    - fase di esercizio operativo.
2. La fase sperimentale deve utilizzare strumenti e disponibilità chiaramente identificati.

3. Nessuna fase può essere presentata come operatività finanziaria autorizzata senza averne verificato i presupposti.
4. L'avvio dei regolamenti effettivi richiede la disponibilità dei soggetti, dei contratti e delle infrastrutture legittimati.

Articolo 40 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'organo competente del SIPSE.

Le disposizioni operative sono applicate progressivamente secondo le deliberazioni attuative e gli accordi di adesione.

ALLEGATO A – MODELLO DI TRANSAZIONE MSP

Codice transazione: _____

Data: _____

Parte offerente: _____

Parte acquirente: _____

Bene o servizio: _____

Quantità: _____

Prezzo unitario: _____ ZEC

Valore complessivo: _____ ZEC

Valuta o strumento di regolamento: _____

Data di scadenza: _____

Condizioni contrattuali: _____

Stato: _____

ALLEGATO B – MODELLO DI ACCORDO DI UTILIZZO DELLO ZEC

Le parti dichiarano di concordare l'utilizzo dello ZEC quale unità di conto per la determinazione del valore economico del rapporto.

Importo contrattuale: _____ ZEC

Rapporto di riferimento adottato: _____

Valuta o strumento di regolamento effettivo: _____

Soggetto responsabile del pagamento: _____

Scadenza: _____

Eventuali commissioni: _____

Condizioni di conversione: _____

Le parti riconoscono che la denominazione del corrispettivo in ZEC non costituisce automaticamente un diritto di conversione o rimborso alla pari.

Firme: _____

ALLEGATO C – PROSPETTO DEL CICLO SMRC

Partecipante	Crediti ammessi	Debiti ammessi	Posizione netta	Stato
Partecipante A				
Partecipante B				
Partecipante C				
Partecipante D				
Partecipante E				
Totale			**0**	

ALLEGATO D – VERBALE DI CHIUSURA DEL CICLO

Ciclo n.: _____

Data apertura: _____

Data chiusura: _____

Numero partecipanti: _____

Numero transazioni: _____

Totale crediti ammessi: _____

Totale debiti ammessi: _____

Totale posizioni contestate: _____

Totale operazioni escluse: _____

Posizioni nette determinate: _____

Regolamenti eseguiti: _____

Regolamenti pendenti: _____

Responsabile della verifica: _____

Firma: _____

ALLEGATO E – MATRICE DI CONTROLLO DELLE OPERAZIONI

Controllo	Responsabile	Esito
Identificazione partecipanti	Ufficio ammissioni	
Validità documentale	Ufficio contratti	
Verifica importi	Ufficio contabile	
Ammissione al ciclo	SMRC	
Calcolo posizioni nette	SMRC	
Verifica contestazioni	Ufficio competente	
Disposizione di regolamento	Soggetto abilitato	
Riconciliazione finale	Ufficio contabile	
Audit	Revisore indipendente	

ALLEGATO F – DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA PER I PARTECIPANTI

Il partecipante dichiara di essere consapevole che:

1. lo ZEC è utilizzato dal SIPSE come unità comune di conto e riferimento economico;
2. il rapporto convenzionale 1 ZEC = 1 EUR non costituisce automaticamente garanzia di conversione;
3. la compensazione multilaterale determina posizioni contabili;
4. il regolamento effettivo richiede una distinta operazione;
5. i diritti relativi agli strumenti ZEC dipendono dai rispettivi titoli e contratti;
6. i servizi finanziari e di pagamento sono soggetti alla disciplina applicabile;
7. la partecipazione al MSP e allo SMRC non comporta una garanzia generale del SIPSE sulle obbligazioni altrui.

Denominazione partecipante: _____

Rappresentante: _____

Data: _____

Firma: _____

DISPOSIZIONE CONCLUSIVA

Il presente Regolamento istituisce il quadro organizzativo interno per l'utilizzo dello ZEC nel Mercato Sovrano dei Popoli e nel Sistema Multilaterale di Regolamento e Compensazione.

Il principio operativo fondamentale è il seguente:

UN'UNITÀ COMUNE DI CONTO – UN MERCATO MULTILATERALE – UN SISTEMA DI COMPENSAZIONE – UN REGOLAMENTO TRASPARENTE E VERIFICABILE.

Lo ZEC permette di esprimere e confrontare i valori economici; il MSP organizza le transazioni; lo SMRC determina le posizioni multilaterali; SIPSE Pay collega le disposizioni operative ai sistemi di regolamento effettivamente disponibili.

S.I.P.S.E. – Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica

Il voto appartiene ai popoli. La sovranità economica richiede trasparenza, responsabilità e verificabilità.